

COMUNE DI INTROBIO

<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI</p>

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 5/12/2018

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/4/2019

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento.....	3
Art. 3 – Modalità e termini di rateizzazione.....	4
Art. 4 – Interessi.....	5
Art. 5 – Disposizioni finali ed entrata in vigore.....	5

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà normativa specificatamente prevista dall'art. 52 del D.lgs. 446/1997, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento di debiti tributari derivanti da attività di accertamento.

Art. 2

Ambito di applicazione del regolamento

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione dei versamenti del relativo debito tributario.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
 - ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente previsto da ulteriori fonti regolamentari;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore a Euro 1.000,00;
 - quando è già stata avviata la riscossione coattiva con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 6, del presente Regolamento.
4. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario Responsabile del tributo di cui si chiede la rateizzazione.

Art. 3

Modalità e termini di rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere emanato su richiesta del contribuente che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, in merito alla quale il contribuente è tenuto a rilasciare apposita autocertificazione attestante la stessa ai sensi del D.P.R. 445/2000.
2. Il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili e di pari importo.
3. Il numero massimo delle rate è stabilito in rapporto all'entità del debito come da seguente dettaglio:

<i>Importo</i>	<i>Numero massimo di rate</i>
<i>Da € 1.000,00 a € 3.000,00</i>	<i>8 rate mensili</i>
<i>Da € 3.000,01 a € 7.000,00</i>	<i>12 rate mensili</i>
<i>Da € 7.000,01 a € 10.000,00</i>	<i>16 rate mensili</i>
<i>Da € 10.000,01 a € 30.000,00</i>	<i>24 rate mensili</i>
<i>Da € 30.000,01 a € 50.000,00</i>	<i>36 rate mensili</i>
<i>Da € 50.000,01</i>	<i>60 rate mensili</i>

4. Per gli importi superiori a Euro 5.000,00 l'accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinato alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, dell'importo pari alla somma oggetto di dilazionamento, da presentare, a pena di decadenza, entro il termine previsto per il pagamento della prima rata.
5. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di atto di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini normativamente previsti per la presentazione di ricorso in sede giudiziaria avverso l'atto stesso. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.

6. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di un numero di rate pari a un quarto del numero di rate previste dal piano di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Conseguentemente, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente mediante escussione della fideiussione, nelle ipotesi in cui essa è presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento previsto per legge per la riscossione coattiva.
7. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione. Alla domanda di rateizzazione può essere allagata la documentazione ritenuta utile dal debitore ai fini dell'accoglimento della domanda. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero e la decadenza delle singole rate. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono notificati all'interessato.

Art. 4

Interessi

1. Sugli importi rateizzati la misura annua degli interessi è fissata in punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta alle scadenze stabilite.

Art. 5

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le disposizioni eventualmente presenti in altri regolamenti comunali in materia di rateizzazione di pagamento di tributi arretrati. Le eventuali rateizzazioni già concesse e ancora in corso continuano a essere soggette alle previsioni regolamentari allora applicate.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.